

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Il servizio sarà regolato dalle presenti condizioni generali.

1) Oggetto:

Manutenzione impianto di riscaldamento per la sede del Tar Liguria alle medesime condizioni di cui all' offerta pervenuta in data 16/11/2016 Prot. n. 1643

2) Importo del servizio:

L'importo complessivo del servizio dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 è fissato in Euro 750,00 + IVA = € 915,00 (novecentoquindi/00), IVA inclusa.

Il fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle successivamente emanate, con oneri a proprio esclusivo carico.

3) Luogo di esecuzione del servizio :

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Via dei Mille 9 – 16147 Genova

4) Completamento della fornitura:

Il servizio riguarda l'attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento del TAR Liguria come da preventivo agli atti.

5) Tempi e modalità di pagamento:

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG **Z1C226C4FE**, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: **84QA9P**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

6) Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto/subfornitura:

- E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, D.lgs n. 50/2016;

- la cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

- L'impresa deve comunicare se in relazione al presente affidamento intende subappaltare in tutto o in parte le forniture, ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione va effettuata anche se negativa.

7) Documentazione:

Il Fornitore è tenuto a produrre la seguente documentazione, prima della stipula

- (1) autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.), concernente i requisiti di partecipazione alla procedura ex artt. 80 ed 83 d.lgs. 50/2016 (v. allegato);
- (2) Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentate e restituiti insieme all'ordinativo e poi spedito in originale all'indirizzo sopra meglio specificato. Gli stessi costituiranno parte integrante del contratto (v. allegato);
- (3) Condizioni Generali di Fornitura, datate e sottoscritte per accettazione.

- (4) Comunicazione, da effettuarsi anche in senso negativo, dell'intenzione a subappaltare in tutto o in parte le forniture, ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 di cui al punto 4) (v. allegato).

Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nei documenti indicati ai punti che precedono, non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.

b. da presentarsi alla stipula del contratto:

- (1) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità L. 136/2010;

8) Risoluzione del contratto:

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di inadempienze della Società che si dovessero protrarre oltre il 15° giorno dal termine assegnato per porvi rimedio.

Resta il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

Resta salva la facoltà di revoca anticipata se nelle more dovesse rendersi disponibile la Convenzione Consip Facility Management 4.

L'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento, si riserva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

9) Recesso:

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione –in ragione di quanto previsto all'Art.1, comma 1, d.l. 06 luglio 2012 n.95- ha diritto di recedere in qualsiasi tempo previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 gg., nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una Convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura Dottoressa Maria Felicia Nicastro (e-mail m.nicastro@giuam.it) 010-9897119

IL SEGRETARIO GENERALE